Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 febbraio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8503

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1966, n. 1295.

Istituzione in Al Kuwait (Kuwait) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e modifica della circoscrizione delle Cancellerie consolari alle dipendenze delle Ambasciate in Beirut (Libano) ed in Teheran (Iran).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Al Kuwait (Kuwait) un'Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Al Kuwait (Kuwait) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato; il Sultanato di Qatar ed il territorio della Costa dei Pirati (Trucial States).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Beirut (Libano) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Teheran (Iran) è modificata come segue: il territorio dello Stato e l'Emirato di Bahrein.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1967
Atti del Governo registro n. 209, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 1296.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernente l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, recante le norme per l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi anteriormente alla nomina in ruolo dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernenti l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, regolamento composto di 9 articoli, vistato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 13. — VILLA

Regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernenti l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi anteriormente alla nomina in ruolo dal personale delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo.

Art. 1.

La facoltà di riscatto, prevista dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, può essere esercitata dal personale dei ruoli organici ed aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, relativamente ai seguenti servizi:

a) servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1952 con la qualifica di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere effettivo e provvisorio, procaccia con obbligazione personale o di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) servizi prestati dal 1° ottobre 1952 in poi, con qualifica di ufficiale, ricevitore e portalettere, limitatamente al personale non iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè di supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) servizi prestati alle dipendenze delle ditte concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Società Italo Radio; resi in qualità di scortapieghi e prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane nell'Egeo, dell'Albania nonchè l'eventuale periodo di interruzione forzata del servizio in detti uffici per eventi bellici.

La suddetta facoltà di riscatto può essere esercitata anche dal personale cessato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, nonchè dai superstiti del personale medesimo.

La facoltà di riscatto, prevista dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è ammessa anche per il personale cessato anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge e per i superstiti del personale medesimo.

Art. 2.

Per il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e nel secondo comma dell'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 3.

A coloro i quali ottengono il riscatto dei servizi di cui all'art. 1, compete il rimborso, da parte dell'Istituto postelegrafonici, di quanto abbiano versato all'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza e di licenziamento, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 4.

Per i servizi riscattabili indicati nell'art. 1 del presente regolamento, gli interessati sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro un biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, allegando alla dichiarazione stessa i documenti comprovanti l'avvenuta prestazione dei predetti servizi.

Coloro che cessano dal servizio entro il biennio di cui sopra hanno la facoltà di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio, gli aventi diritto alla pensione indiretta possono presentare la predetta dichiarazione documentata non oltre il termine di 90 giorni dalla data del decesso.

Art. 5.

Le domande per il riscatto dei servizi di cui all'art. 1 debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 6, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

I riscatti di cui al precedente comma possono essere ammessi soltanto per i servizi che sono stati dichiarati e documentati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

Per i servizi di cui al precedente art. 1, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già scaduto il termine contemplato dall'art. 6, primo comma, della citata legge n. 46 o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.

Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo ed al quarto comma del presente articolo.

Art. 6.

Il personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve presentare la domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 1, a pena di decadenza, entro un anno dalla data predetta. Entro lo stesso termine debbono presentare tale domande i superstiti del personale deceduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I superstiti del personale indicato al primo comma, che deceda dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, debbono presentare la domanda di riscatto entro il termine previsto dal comma stesso. Qualora il decesso del dante causa avvenga nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di cui al primo comma, i superstiti dovranno presentare la domanda di riscatto entro 90 giorni dalla data del decesso, a pena di decadenza.

Art. 7.

I servizi che vengono riscattati a norma del precedente art. 1 dal personale già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dai suoi superstiti, danno luogo alla riliquidazione del trattamento di quiescenza già conferito al personale medesimo od ai suoi superstiti. Detti servizi sono computabili anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità per una sola volta in luogo di pensione.

Il personale cessato ed i superstiti del personale medesimo che conseguono il diritto a pensione, sono tenuti alla restituzione dell'indennità per una sola volta in luogo di pensione corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

Il presente articolo si applica anche al personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni.

Art. 8.

Le pensioni da riliquidare e quelle da conferire al personale già cessato dal servizio ed ai superstiti, che abbiano chiesto o chiedano il riscatto dei servizi di cui all'art. 1 nel termine stabilito al primo comma dell'art. 6, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, o dalla data di cessazione dal servizio se avvenuta posteriormente.

Art. 9.

Nei riguardi del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ai fini dell'applicazione del contributo di riscatto e della determinazione del nuovo trattamento di quiescenza spettante si considera:

lo stipendio percepito all'atto della cessazione dal servizio, qualora col computo dei servizi che vengono ammessi a riscatto, ai sensi del precedente art. 1, il personale medesimo acquisti diritto all'indennità una volta tanto in luogo di pensione o ad una maggiorazione dell'indennità stessa;

lo stipendio sul quale va liquidata la pensione da concedere, ovvero lo stipendio computato nell'ultima riliquidazione effettuata a seconda che la valutazione del servizio che viene ammesso a riscatto dia luogo per il personale medesimo all'acquisto del diritto a pensione oppure ad una maggiorazione della pensione già in godimento.

Il precedente comma si applica anche nei riguardi dei superstiti del predetto personale nei confronti dei quali il contributo di riscatto va ridotto proporzionalmente all'aliquota della riversibilità della pensione, ai sensi dell'art. 2, comma nono, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, quale risulta modificato dall'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente della segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto l'art. 2 del proprio decreto del 4 febbraio 1964, con cui è stato ricostituito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1964-1967;

Vista la deliberazione del presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore del 22 aprile 1964, con cui in seno al Comitato stesso sono state costituite, a norma dell'art. 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, due Commissioni speciali;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1965, con il quale il direttore di divisione dott. Antonio De Rosa e il consigliere di 3ª classe dott. Giancarlo Giglioli sono stati designati a coadiuvare il capo dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica nelle funzioni di segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore;

Considerato che, per ragioni d'ufficio, il direttore di divisione dott. Antonio De Rosa non può più attendere alle funzioni di segreteria del predetto Comitato e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Il consigliere di 2ª classe dott. Maurizio Meloni è designato a coadiuvare il capo dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica nelle funzioni di segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in sostituzione del direttore di divisione dottor Antonio De Rosa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1966

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 215

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica annessa alla Farmacia S. Giustina del dott. Enrico Zilli, sita in Padova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2518 in data 19 gennaio 1959, con il quale la Farmacia S. Giustina del dottor Enrico Zilli sita in Padova, Prato della Valle 12/11 è stata autorizzata a produrre nel Laboratorio annesso le seguenti specialità medicinali chimiche:

1) pillole purgative Zilli in pillole;

2) Cura Betlemme in cerotto, liquido per massaggio e cachets sudoriferi;

Vista la comunicazione in data 10 dicembre 1966, con la quale il titolare della predetta officina farmaceutica annessa alla Farmacia S. Giustina, dott. Enrico Zilli ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa con il decreto ministeriale suindicato, avendo cessato definitivamente ogni attività produttiva;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata nei confronti della officina farmaceutica annessa alla Farmacia S. Giustina del dott. Enrico Zilli, sita in Padova - Prato della Valle, 12, l'autorizzazione a produrre specialità chimiche concessa con il decreto ministeriale n. 2518 in data 19 gennaio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Padova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1021)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta « Chemioterapica S. Giorgio » S.r.l., sita in Novi Ligure (Alessandria).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 641 e n. 642 in data 26 luglio 1956, con i quali la ditta « Chemioterapica S. Giorgio » S.r.l. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Novi Ligure (Alessandria), via Silvestro Baiardi n. 4, rispettivamente specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni in polveri e compresse e preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche in polveri e compresse;

Vista la comunicazione in data 22 dicembre 1966, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse alla propria officina farmaceutica con i decreti sopra indicati;

Visti gli articoli 144 e 164 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Chemioterapica S. Giorgio » S.r.l. le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Novi Ligure (Alessandria), via Silvestro Baiardi, 4, specialità medicinali e preparati galenici concessi con i decreti A.C.I.S. n. 641 e n. 642 in data 26 luglio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Alessandria è incaricato della notificazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1022)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 28 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Modifica ed integrazione delle norme di applicazione della legge 26 maggio 1966, n. 344, recante disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 maggio 1966, n. 344, recante disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 229 del 14 settembre 1966, con il quale sono state emanate le norme per l'applicazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare il citato decreto 18 agosto 1966;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, punto *C*, del decreto ministeriale 18 agosto 1966 è integrato con l'aggiunta seguente:

« 3) Applicazione, mediante aggraffatura all'imboccatura del contenitore, di una capsula sottocoperchio realizzata con laminato metallico o materia plastica, in modo che sia impossibile l'apertura del recipiente senza procurare la lacerazione della capsula stessa. Sulla capsula deve essere impresso il nome o il marchio dell'azienda confezionatrice.

4) Applicazione, mediante uno dei collanti di cui al precedente punto *A* n. 4), di una fascetta di carta in modo che sia impossibile l'apertura del recipiente senza procurare la lacerazione della fascetta stessa. Sulla fascetta deve essere riportata l'indicazione del nome dell'azienda confezionatrice e degli estremi della relativa licenza ».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 18 agosto 1966 è aggiunto il seguente comma:

« Per le confezioni contenenti un quantitativo di prodotto non superiore a 250 grammi può derogarsi dalle prescrizioni di cui all'art. 1, purchè sia sufficientemente assicurata l'impossibilità del ricondizionamento dopo l'apertura. Fino al 30 giugno 1967 tale deroga è tuttavia ammessa anche per le confezioni di contenuto superiore ai 250 grammi ».

Art. 3.

Nell'art. 7 del decreto ministeriale 18 agosto 1966, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La riapertura del registro si effettua secondo le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo ed il riporto a nuovo dei quantitativi di caffè giacenti deve essere fatto per l'effettivo peso del prodotto ».

Art. 4.

All'art. 17 del decreto ministeriale 18 agosto 1966 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora in relazione a partite protestate dagli acquirenti si renda necessario restituire ai fornitori le confezioni di prova scondizionate, queste, entro i limiti di una confezione per ogni acquirente e di cinque confezioni complessivamente per ciascun trasporto, possono circolare liberamente purchè accompagnate da dichiarazione dell'acquirente controfirmata dal trasportatore. Per quantitativi maggiori si applicano le disposizioni del comma precedente ».

Art. 5.

L'art. 20 del decreto ministeriale 18 agosto 1966 è sostituito dal seguente:

« Le differenze di peso, in più o in meno, riscontrate dopo il trasporto rispetto a partite di caffè crudo o torrefatto, potranno essere attribuite a cause naturali in limiti non superiori allo 0,50 per cento.

Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, quinto comma, le differenze di peso in più o in meno non altrimenti giustificabili potranno essere attribuite a cause naturali nella misura non superiore all'1,50 per cento, rispetto ai quantitativi risultanti giacenti al momento della chiusura del registro di carico e scarico, indipendentemente dalla durata della giacenza; oltre tale limite saranno tuttavia tollerate le differenze in meno contenute entro lo 0,50 % rispetto ai quantitativi complessivamente presi in carico dopo la precedente chiusura, indipendentemente dalla durata della giacenza di ciascuna partita. Tali differenze sono liquidate nei registri di carico e scarico all'atto di ciascuna chiusura ».

Art. 6.

La Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette può autorizzare gli Uffici doganali dei porti, degli aeroporti e dei valichi di frontiera, presso i quali più intenso è il movimento dei viaggiatori in entrata, a rendere valida la bolletta di sdoganamento, relativa a quantitativi di caffè superiori ai cinque chilogrammi ma non eccedenti i 10 kg. portati al seguito dai viaggiatori stessi, anche per legittimare il trasporto del prodotto fino al luogo di destinazione, per un periodo massimo di 15 giorni, prescindendo dall'emissione di apposita bolletta di legittimazione.

A tal fine, a tergo della bolletta di sdoganamento deve essere apposta, con timbro ad umido, la seguente dicitura:

« Vale per legittimare il trasporto del caffè nazionalizzato retrodescritto per un periodo massimo di giorni 15 (quindici), ai fini della legge 26 maggio 1966, n. 344 ».

Art. 7.

Gli operatori che intendono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 26 maggio 1966, n. 344, ad emettere le bollette di legittimazione, devono presentare domanda in carta legale all'intendente di finanza competente per territorio.

L'intendente di finanza decide sulla domanda dopo aver accertato che il richiedente offra pieno affidamento di serietà e correttezza e che la richiesta sia giustificata da effettiva necessità in rapporto al numero delle operazioni normalmente curate.

Art. 8.

I bollettari delle bollette di legittimazione per caffè nazionalizzati (Mod. E 13) vengono forniti gratuitamente a ciascuna ditta autorizzata a cura dell'Ufficio doganale ovvero dal Comando della guardia di finanza cui compete — a norma dell'art. 5, primo comma, della legge 26 maggio 1966, n. 344 — di provvedere alla vidimazione.

Per ottenerne la consegna le ditte devono avanzare richiesta scritta in doppio esemplare, su ciascuno dei quali l'Ufficio o Comando fornitore deve riportare il numero dei bollettari che si consegnano, con gli estremi delle indicazioni numeriche rilevabili dai bollettari medesimi e dalle bollette in essi contenute; uno degli esemplari viene trattenuto dall'Ufficio o Comando, l'altro viene restituito alla ditta richiedente all'atto della consegna dei bollettari.

A ciascuna ditta non può essere consegnato un numero di bollettari superiore al presumibile fabbisogno di un anno.

Le ditte consegnatarie sono tenute al rendiconto. Esse devono all'uopo munirsi di un registro di carico e scarico, vidimato dal Comando od Ufficio fornitore con le modalità di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto ministeriale 18 agosto 1966. In detto registro devono essere indicati, dalla parte del carico, i bollettari ricevuti in consegna e dalla parte dello scarico quelli scritturati o in bianco restituiti.

I bollettari costituenti la differenza fra il carico e lo scarico devono essere esibiti ad ogni richiesta degli Organi fornitori i quali, ove abbiano a riscontrare irregolarità od abusi, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla competente Intendenza di finanza, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione, nonchè a contestare la contravvenzione prevista e punita dall'art. 14 della legge 26 maggio 1966, n. 344, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Le ditte autorizzate devono apporre, con timbro ad umido, il proprio nome o ragione sociale sulla copertina e su ciascun foglio dei bollettari ad esse assegnati, nell'apposito spazio. Sulla copertina deve risultare anche l'indicazione dell'Ufficio o Comando fornitore, a norma dell'art. 10, commi secondo e terzo, del decreto ministeriale 18 agosto 1966.

Per la scritturazione delle bollette si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 12 del decreto ministeriale 18 agosto 1966. I bollettari in bianco riferentisi all'anno decorso devono essere restituiti all'Ufficio fornitore, unitamente a quelli scritturati nel corso dell'anno medesimo.

Art. 9.

La Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza, può stabilire che nei maggiori centri alla vidimazione delle bollette emesse dagli operatori autorizzati per trasporti diversi da quelli da effettuarsi subito dopo la nazionalizzazione possano provvedere, oltre che i Comandi della guardia di finanza, anche gli Uffici doganali e gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 10.

Le confezioni di caffè torrefatto non rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 6 della legge, che alla data di entrata in vigore della legge stessa si trovavano giacenti presso rivendite al dettaglio non munite di licenza, dovranno essere esitate entro il termine del 30 settembre 1967, mentre quelle giacenti alla stessa data presso agenti depositari o grossisti non muniti di licenza dovranno essere regolarizzate entro il 31 marzo 1967. In entrambi i casi, tuttavia, le giacenze di confezioni di contenuto superiore ad un chilogrammo esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere segnalate entro quindici giorni dalla data stessa al competente Comando della guardia di finanza.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: PRETI

(1303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex alveo del torrente Carrione in comune di Carrara.

Con decreto 17 gennaio 1967 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato, di un *terreno costituente ex alveo del torrente Carrione*, segnato nel catasto del comune di Carrara, sezione *G*, al foglio 64, mappali: 5871 (mq. 96); 5870 (mq. 770); 5872 (mq. 890); 5873 (mq. 140); 5869 (mq. 1010), di complessivi mq. 2.906 ed indicati nella planimetria rilasciata il 28 luglio 1964 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Massa Carrara.

(1067)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.490.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1230)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Atessa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.371.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1229)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.370.841, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.072.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1232)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 689.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.028.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1234)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.760.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1235)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.666.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1236)

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Bella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.485.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1237)

Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Brienza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.369.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1238)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Calvera (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.301.063, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1239)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.634.287, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1240)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.149.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1255)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Molochio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.656.554, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1256)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.524.722, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1257)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.062.196, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1258)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.567.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1259)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1260)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.849.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1261)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.845.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1264)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.902.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1262)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.090.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1263)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1967, il comune di Sparanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.810.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1265)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.434.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1266)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.367.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1267)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1268)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.135.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1269)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.536.269, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1270)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.855.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1271)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.661.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1272)

Autorizzazione al comune di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Imperia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1273)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 325.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1274)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1275)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.498.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1279)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.408.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1276)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.984.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1277)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.294.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1278)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.460.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1280)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1967, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.761.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1281)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.995.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1282)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.949.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1284)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.340.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1283)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno facente parte del poligono di tiro di Legnano.

Con decreto interministeriale n. 336 del 13 gennaio 1967 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno della complessiva superficie di mq. 1.030 facente parte del poligono di tiro a segno di Legnano, per la maggior parte (mq. 985) distinta in catasto dall'insieme dei mappali n. 16-*B*, 77-*B*, 79-*B*, 89-*B*, 90-*B*, del foglio n. 17 di detto Comune e per la restante parte (mq. 45) erroneamente compresa nella consistenza dell'autostrada Milano-Laghi (mappale n. 7 del medesimo foglio n. 17).

(1003)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 241, la gestione commissariale dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è prorogata sino al 31 dicembre 1967 ed il prof. Giuseppe Maoli viene confermato nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria di detto Istituto.

(1152)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 240, la gestione commissariale dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze è prorogata sino al 31 dicembre 1967 ed il dott. Alessandro Massacesi viene confermato nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto.

(1151)

Proroga della gestione commissariale e conferma del commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Bari.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 239, la gestione commissariale della Stazione agraria sperimentale di Bari è prorogata sino al 31 dicembre 1967 ed il dott. Michele De Pascale viene confermato nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria detta detta Stazione.

(1150)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'11 luglio 1966 al 24 luglio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.738	1.941	zero	1.738	4.174	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg. o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	24.935	18.340	25.216	28.320	42.184

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	10.192	2.044	7.359	6.682	15.983
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	8.287	1.992	8.153	11.007	21.484
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	8.322	1.727	8.603	11.707	24.059
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	8.364	1.409	9.143	12.547	27.149
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	8.385	1.250	9.413	12.967	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	8.406	1.250	9.683	13.387	30.239
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	8.497	1.250	10.853	15.207	36.934
	24	8. superiore al 43 %	13.373	8.693	1.250	13.373	19.127	51.354
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.037	742	6.903	9.757	17.734
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	7.072	477	7.353	10.457	20.309
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.114	159	7.893	11.297	23.399
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	7.135	zero	8.163	11.717	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	7.156	zero	8.433	12.137	26.489
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	7.247	zero	9.603	13.957	33.184
	35	7. superiore al 43 %	12.123	7.443	zero	12.123	17.877	47.604
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri .	6.109	8.942	794	6.109	5.432	12.233
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 % .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % . . .	zero	zero	zero	zero	2.547	30.069
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	51.116
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg. o meno	25.216	24.935	18.340	25.216	28.320	42.184
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903 (*f*)	7.037 (*f*)	742 (*f*)	6.903 (*f*)	9.757 (*f*)	17.734 (*f*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*f*)	7.072 (*f*)	477 (*f*)	7.353 (*f*)	10.457 (*f*)	20.309 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	7.893 (*f*)	7.114 (*f*)	159 (*f*)	7.893 (*f*)	11.297 (*f*)	23.399 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*f*)	7.135 (*f*)	zero (*f*)	8.163 (*f*)	11.717 (*f*)	24.944 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*f*)	7.156 (*f*)	zero (*f*)	8.433 (*f*)	12.137 (*f*)	26.489 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*f*)	7.247 (*f*)	zero (*f*)	9.603 (*f*)	13.957 (*f*)	33.184 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*f*)	7.443 (*f*)	zero (*f*)	12.123 (*f*)	17.877 (*f*)	47.604 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	794 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	12.233 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.194
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	54.241
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*)(*g*)	72.164 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*)(*g*)	60.137 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*)(*g*)	60.137 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (c)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	12.400	zero	2.249	5.760 (c)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (c)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (c)	30.950
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.087

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorita competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente fra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(g) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(h) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(9387)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Liliana Ciulli, nata a San Miniato (Pisa) il 23 novembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Farmacia, conseguito presso l'Università di Firenze il 9 giugno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

Il dott. Gino Panina, nato a Pieve di Coriano (Mantova) il 21 marzo 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Pedagogia, conseguito presso l'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano il 30 aprile 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano.

Il dott. Umberto Ronchi, nato a Brescia il 16 marzo 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Pavia il 12 dicembre 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(1174)

La dottoressa Assunta Dell'Anno, nata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 4 novembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingue, letterature ed istituzioni europee, gruppo Europa occidentale, sezione inglese, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 25 novembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario orientale di Napoli.

La dottoressa Flavia Favaloro, nata a Palermo il 3 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 3 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1173)

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 174361/1.14.13 del 30 novembre 1966, l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.100.000, capitale nominale in buoni del Tesoro novennali al 5 %, disposta in suo favore dal prof. Mario Mazzeo, per l'istituzione di un premio di laurea intitolato « Dott. Antonio Chirico ».

(1158)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 10 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,20	625,22	625,27	625,25	625,23	625,24	625,25	625,25	625,24	625,22
$ Can.	578,43	578,70	578,50	578,80	578,60	578,70	578,73	578,80	578,70	578,70
Fr. Sv.	144,19	144,14	144,15	144,15	144,15	144,19	144,14	144,15	144,19	144,17
Kr. D.	90,35	90,32	90,32	90,31	90,40	90,33	90,31	90,31	90,33	90,32
Kr. N.	87,42	87,41	87,39	87,425	87,40	87,42	87,42	87,425	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,05	121,01	121,03	121,02	121 —	121,04	121,06	121,02	121,04	121,03
Fol.	173,23	173,12	173,10	173,10	173,10	173,24	173,10	173,10	173,24	173,11
Fr. B.	12,58	12,562	12,57	12,5645	12,555	12,57	12,566250	12,5645	12,57	12,565
Franco francese	126,60	126,48	126,50	126,495	126,48	126,60	126,51	126,495	126,60	126,50
Lst.	1747,55	1747,15	1746,90	1747,225	1747,25	1747,62	1747,20	1747,225	1747,62	1747,20
Dm. occ.	157,38	157,36	157,3750	157,38	157,35	157,38	157,36	157,38	157,38	157,37
Scell. Austr.	24,17	24,16	24,17	24,1725	24,10	24,17	24,1725	24,1725	24,17	24,17
Escudo Port.	21,80	21,79	21,7950	21,795	21,65	21,79	21,7950	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4350	10,43125	10,43	10,43	10,4320	10,43125	10,43	10,43

Media dei titoli del 10 febbraio 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,25
1 Dollaro canadese	578,765
1 Franco svizzero	144,145
1 Corona danese	90,31
1 Corona norvegese	87,422
1 Corona svedese	121,025
1 Fiorino olandese	173,10
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	126,502
1 Lira sterlina	1747,212
1 Marco germanico	157,37
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,432

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso pubblico per esami a cinquanta posti di « medico aggiunto » in prova - gruppo A - grado VI - ruolo sanitario - dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di « medico aggiunto » in prova nel ruolo della carriera sanitaria - gruppo A. grado VI, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Detti posti saranno ripartiti, in base alle esigenze di servizio, tra tutti gli uffici dell'Ente aventi sede nei capoluoghi di provincia, con esclusione degli uffici di Roma e Napoli.

Nel primo triennio di servizio i vincitori non potranno essere trasferiti presso sedi diverse da quella loro assegnata.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, cui possono prendere parte i cittadini di ambo i sessi, gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del dipolma di laurea in medicina e chirurgia;

b) essere abilitati all'esercizio professionale;

c) non avere superato l'età di anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato, se di sesso maschile, alle leggi sul reclutamento militare;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3

Il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *c*), è elevato:

1) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni 5:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se, successivamente. siano intervenuti amnistia, indulto, o commutazione di pena, e coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito di provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del Continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi in detto Paese;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

6) ad anni quarantacinque: per coloro che siano dipendenti non di ruolo dell'ENPAS (medici confermati a rapporto d'impiego contrattuale);

7) ad anni cinquantacinque, rimanendo però assorbita ogni altra elevazione:

a) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia, ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati e invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958 numero 467, per i mutilati e invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Non possono fruire dell'elevazione di cui al presente punto 7:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A*) annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari, o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti n. 1), 2), 3), 4), 5) e 8) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire le elevazioni del limite massimo oltre il 40° anno di età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal 1° comma del successivo art. 6.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Enpas - Servizio personale sanitario - Ufficio XVII, via S. Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, entro il termine perentorio del 31 marzo 1967.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) presso quale Università dello Stato, ed in quale anno accademico, hanno conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

5) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e della Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio di abilitazione definitiva, prevista dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

6) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le condanne penali eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento od assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

10) se si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'Enpas;

11) di aver preso visione delle norme del presente bando e di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede che gli verrà assegnata.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dell'Enpas è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopra indicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande, e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà, per alcun motivo, ritenuto giustificato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dal Reparto protocollo della Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza della nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio personale sanitario - Ufficio XVII), entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione i documenti attestanti il possesso di detti titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari o miltarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. I partigiani combattenti che non appartenevano alle forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

b) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolte, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra, i mutilati e invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti altoatesini o residenti anteriormente al 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dall'Amministrazione competente, oppure un certificato, sempre in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile), attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali od istituzionali;

i) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza; le vedove non rimaritate dei caduti di cui sopra presenteranno invece l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alle leggi 23 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante una attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo Stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti di cui ai precedenti punti *r*) ed *s*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi di cessazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori (quest'ultima sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego) e quella degli idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Enpas.

I concorrenti dichiarati vincitori sotto la condizione predetta saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente articolo 6;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale

risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispetivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

6) diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o dal notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

7) originale o copia autenticata del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copa autenticata dal notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria il diploma di abilitazione definitiva dovranno esibire in originale o copia autenticata da notaio questo ultimo titolo;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militale competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito - Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Enpas dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non lo abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica iscurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre publbiche Amministrazioni; tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, qualunque ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6 l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopra citati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ognuna delle prove scritte.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dello Stato o dall'Enpas; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta d'identità; *h*) tessera Ordine dei medici.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di mesi sei con la qualifica di « medico aggiunto » e con le competenze iniziali spettanti per tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministraizone delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova potrà essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Ente, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 11 gennaio 1967

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Un tema su argomento di patologia medica.
2) Un tema su argomento di patologia chirurgica.
3) Un tema su argomento di medicina saciale e sulla organizzazione assistenziale e previdenziale in Italia.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.
2) Organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina giuridica.
3) Elementi fondamentali di medicina legale e delle assicurazioni sociali.
4) Organizzaizone e funzionamento dell'E.N.P.A.S.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi sulla prescritta carta legale)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale sanitario - Ufficio 17° - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 — ROMA

sottoscritt . . . .
(cognome e nome: le donne coniugate devono indicare, nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome propri)
nat . . . . . . a . . . . . prov. . . . .
il . . . . e residente in . . . .
(prov. . . . .) via . . . .
n. . . chiede di essere ammess . . al concorso per esami a cinquanta posti di « medico aggiunto » in prova nel ruolo sanitario - Gruppo *A* - Grado VI - indetto da codesto Ente in data . . . .

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .
. . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . italian . .;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e della Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . .
. . . .;

g) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enpas con la qualifica di . . . .
in servizio presso l'Ufficio di . . . .;

h) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

i) di aver partecipato a precedenti concorsi per il medesimo ruolo con il seguente esito (5) . . . .
. . . .;

l) di essere dispost . . in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, impegnandosi a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione.

. . sottoscritt . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . . ;

Luogo e data . . . . ;

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti, amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di avere prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio presso il . . . . . ., di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Specificare i precedenti concorsi cui si è partecipato e l'esito degli stessi.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da *a*) a *l*) indicati nello schema della domanda.

(970)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 18 gennaio 1967).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, n. 18 (diciotto) posti di ufficiale di 2ª classe spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare il calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dello art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di ufficiale di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1166)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria), con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1966, registro n. 4, foglio n. 247, con il quale è stato indetto un concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria, coefficiente 157) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di: conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1966, registro n. 19, foglio n. 394, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ravvisata la necessità di aggregare a tale Commissione un membro per l'esperimento pratico sulla conduzione di macchine utensili automatiche e semiautomatiche (macchine di riproduzione o multilith, cucifogli, taglierina elettrica e a mano, perforatrice per carta);

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria, coefficiente 157) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica di: conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1965, citato nelle premesse, è aggregato quale membro per l'esperimento pratico sulla conduzione di macchine utensili automatiche e semiautomatiche (macchine di riproduzione o multilith, cucifogli, taglierina elettrica e a mano, perforatrice per carta) il direttore di sezione, in servizio al Provveditorato generale dello Stato, dott. Isidoro Molica Colella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 10 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 160.

(1076)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la partecipazione ai concorsi per titoli, integrati da un colloquio, per il conferimento di posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 24 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1966, registro 42, foglio 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 18 luglio 1966, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da un colloquio, per il conferimento di posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'Istruzione artistica con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie appresso indicate:

1) materie plastiche (decorazione plastica, ceramica, lavorazione del legno, lavorazione artistica dei metalli, pietre dure) e storia delle arti applicate negli Istituti e Scuole d'arte: 1 posto;

2) materie artistiche nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici: 1 posto;

3) materie scientifiche e tecnologiche negli Istituti e nelle Scuole d'arte: 1 posto;

Considerato che un solo candidato ha chiesto di partecipare al concorso indicato con il n. 1) ed un solo candidato al concorso di cui al n. 3);

Ravvisata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai due concorsi suddetti per consentire una più larga partecipazione di candidati che assicuri una migliore selezione;

Ravvisata, altresì, l'opportunità della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al n. 2) non essendo pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti, per 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indicati nelle premesse.

Art. 2.

Durante il decorso dei nuovi termini i candidati che hanno presentato domanda di ammissione ai concorsi suddetti ai sensi del bando originario, hanno facoltà di integrare la documentazione prodotta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Registro n. 106, *foglio n.* 17

(1168)

Modifiche all'ordinanza ministeriale 3 dicembre 1966 concernente l'istituzione di corsi speciali per la formazione di insegnanti di educazione fisica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 932;

Vista l'Ordinanza ministeriale del 3 dicembre 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 dicembre 1966, concernente la istituzione di corsi speciali per la formazione di insegnanti di educazione fisica;

Ordina:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza 3 dicembre 1966, per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi speciali per la formazione di insegnanti di educazione fisica, è prorogato di dieci giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente Ordinanza.

Roma, addì 8 febbraio 1967

Il Ministro: GUI

(1565)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9073 in data 22 luglio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 9073-*bis* in data 7 settembre 1966, con il quale è stata stralciata dal bando suddetto la seconda condotta ostetrica del comune di Cave;

Visto l'art. 54 dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma, dell'Ordine dei medici della provincia di Roma e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Molina dott. Guido, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Roma;

Battaglia dott. Walter, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Roma;

Maurizio prof. Eugenio, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Roma;

Triolo dott. Leonardo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Carbone Giovanna, ostetrica condotta del comune di Palestrina.

Segretario:

Colaiacomo dott. Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma; il presente provvedimento sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Roma.

Roma, addì 24 gennaio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(1032)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 8891/92, in data 10 novembre 1966, con i quali si provvedeva, rispettivamente, ad approvare la graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1964 ed a nominare i vincitori;

Vista la nota n. 492 del 21 dicembre 1966, con la quale l'ostetrica Romanini Perla — 2ª classificata nella apposita graduatoria e dichiarata vincitrice della 2ª condotta medica del comune di Bitonto - fraz. Mariotto — comunicava di rinunciare alla nomina;

Tenute presenti la graduatoria delle idonee, come sopra approvata, e le preferenze indicate dalle idonee medesime nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ostetrica Belcore Isabella è nominata vincitrice della 2ª condotta ostetrica del comune di Bitonto - frazione Mariotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio del medico provinciale e del comune di Bitonto, frazione Mariotto.

Bari, addì 30 gennaio 1967

Il medico provinciale: MARCECA

(1180)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri decreti n. 6787 in data 13 ottobre 1966 e numero 7423 in data 9 novembre 1966, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono state nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1964;

Preso atto che la vincitrice Capponi Taddei Emilia ha rinunciato alla condotta di Radda in Chianti, che le vincitrici Danza Gaetana e Piccini Assuntina hanno rinunciato alla condotta di Radicofani;

Considerato che occorre assegnare dette condotte alle candidate che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso specificato in epigrafe ed assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Danza Gaetana: Radda Chianti (Capoluogo);
2) Passaponti Valeria: Radicofani (Capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 23 gennaio 1967

Il medico provinciale: JERVOLINO

(1101)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4895 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito di rinuncia, alcune delle condotte mediche assegnate con decreto n. 7521 del 17 dicembre 1966, si sono rese vacanti;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con precedente decreto numero 7521 del 17 dicembre 1966, i candidati sottosegnati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei Comuni a fianco indicati:

1) dott. Giuseppe Zito: Caulonia (frazione Ursini);
2) dott. Domenico Alagna: Palizzi (3ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 12 gennaio 1967

Il medico provinciale: LANIA

(972)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966 relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 7214 del 10 settembre 1965;

Considerato che l'ostetrica Rizzo Rosaria vincitrice della condotta ostetrica di Filadelfia ha rinunziato;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 9088 del 14 novembre 1966;

Considerato che l'ostetrica Fusca Filippina che segue in graduatoria, regolarmente interpellata ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Filadelfia indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli artt. 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966 l'ostetrica Fusca Filippina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Filadelfia in sostituzione dell'ostetrica Rizzo Rosaria rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Filadelfia.

Catanzaro, addì 18 gennaio 1967

Il Medico provinciale: G. GIUTTARI

(914)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3252 in data 4 luglio 1966, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinuncie intervenute per la condotta medica consorziale di Niella Belbo-S. Benedetto Belbo;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Luigi Grivetto;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Luigi Grivetto, nato a S. Maurizio Canaves (Torino) il 31 maggio 1936 è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Niella Belbo-S. Benedetto Belbo.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.
Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Niella Belbo, il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 25 gennaio 1966

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(1030)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3252 in data 4 luglio 1966, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1964;
Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;
Viste le rinunce intervenute per la condotta medica comunale di Cervere;
Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Andrea Bobel;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Andrea Bobel, nato a Savona il 13 febbraio 1930, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Cervere.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.
Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Cervere, il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 27 dicembre 1966

Il medico provinciale: V. LABOMBARDA

(1078)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1967, n. **1.**

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione sarda n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
« Quando i beneficiari dell'assegno di cui al comma precedente rivestano la qualifica di combattenti della guerra 1915-1918 l'assegno stesso viene aumentato a L. 12.000 mensili ».

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo denominato « Spese per la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori poveri che non abbiano mezzi propri di sussistenza e che non siano beneficiari di altri assegni di quiescenza », di cui all'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, è aumentato di L. 120.000.000.
Ai nuovi oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 verrà fatto fronte mediante l'aumento per lo stesso importo della previsione del capitolo 10302 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Sarda per l'anno finanziario medesimo.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 gennaio 1967

DETTORI

(670)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.